



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI i propri provvedimenti del 2 maggio, 28 giugno e 1° agosto 2023 con i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

**1.** La società Enel Energia S.p.A. (di seguito EE, il Professionista o la Società), attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, in qualità di Professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.

Nell’esercizio 2022, la Società ha realizzato un fatturato pari a 24,527 miliardi di euro.

**2.** Le associazioni di consumatori, Adiconsum Sardegna, Adiconsum Bergamo, Federconsumatori Bergamo, Confconsumatori Puglia, U.Di.Con-

Unione per la Difesa Consumatori, Unione Consumatori e Utenti Salerno, Unione Nazionale Consumatori.

## II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Professionista nei confronti dei propri clienti a seguito dell'emanazione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti *bis*), convertito in legge n. 142 del 21 settembre 2022, e, specificamente dell'articolo 3 -rubricato *Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale*- commi 1 e 2, secondo il quale: "1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*"<sup>1</sup>.

4. In particolare, è stato contestato a EE di avere inviato alla propria clientela, a far data dal maggio 2022, le comunicazioni aventi ad oggetto *nuove condizioni economiche* applicabili al contratto di fornitura e, successivamente al 10 agosto 2022, le comunicazioni di *aggiornamento* delle condizioni economiche a seguito della *scadenza dell'offerta*, con le quali in entrambi i casi la società preannunciava significativi incrementi delle condizioni economiche di fornitura, eludendo la summenzionata disposizione normativa.

---

<sup>1</sup> A seguito dell'emanazione del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), all'articolo 3, comma 1, le parole "30 aprile 2023", sono state sostituite dalle seguenti "30 giugno 2023" ed è stato aggiunto il seguente periodo: "Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche e contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte".

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### *1) L'iter del procedimento*

**5.** In relazione alla condotta sopra descritta, in data 12 dicembre 2022, è stato avviato il procedimento istruttorio PS12461 nei confronti del Professionista ed è stato adottato il provvedimento cautelare per possibile violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 del Codice del consumo.

**6.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale, è stata formulata al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni, corredata dalla relativa documentazione, in merito alla condotta contestata.

**7.** A seguito dell'ordinanza cautelare adottata dal Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2022, relativamente a fattispecie analoga oggetto di un altro procedimento avviato nei confronti di un diverso fornitore di energia elettrica e gas, l'Autorità, con provvedimento del 29 dicembre 2022, ha deliberato la revoca parziale del provvedimento cautelare, successivamente oggetto di annullamento giudiziale unitamente al precedente provvedimento cautelare del 12 dicembre 2022 (TAR Lazio, sezione prima, sentenza n. 8575 del 19 maggio 2023).

**8.** Nel corso del procedimento sono state ammesse a partecipare le associazioni di consumatori Adiconsum Sardegna, Adiconsum Bergamo, Federconsumatori Bergamo, Confconsumatori Puglia, U.Di.Con-Unione per la Difesa Consumatori, Unione Consumatori e Utenti Salerno, Unione Nazionale Consumatori.

**9.** Nelle date 2 maggio, 28 giugno e 1° agosto 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento, fissato, da ultimo, al 7 novembre 2023, dandone comunicazione a Enel Energia e alle altre Parti del procedimento istruttorio.

**10.** Nelle date 7 novembre, 21 e 23 dicembre 2022, nonché 16 e 17 gennaio, 20 febbraio, 19 e 26 giugno 2023, Enel Energia ha inviato le risposte alle richieste di informazioni formulate nel corso del procedimento e presentato memorie difensive<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Docc. nn. 202, 470, 479, 541, 542, 612, 831, 847.

**11.** Enel Energia ha avuto accesso agli atti istruttori nelle date 23 dicembre 2022 e 26 luglio 2023<sup>3</sup>.

**12.** In data 20 luglio 2023, è stato comunicato al Professionista e alle altre Parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento<sup>4</sup>.

**13.** In data 15 settembre 2023, Enel Energia ha inviato la propria memoria conclusiva<sup>5</sup>.

**14.** In data 19 settembre 2023, è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo. Il parere è pervenuto in data 17 ottobre 2023.

## **2) *Gli elementi acquisiti***

**15.** Sulla base delle informazioni e della documentazione acquisite nel corso del procedimento è emerso quanto segue.

### *2.1) La struttura del contratto*

**16.** Il rapporto negoziale tra le società energetiche e gli utenti (consumatori e microimprese) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica o gas integra il tipo di contratto di somministrazione, generalmente a tempo indeterminato, il quale è disciplinato dalle statuizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito anche CGF) e dalle Condizioni Tecnico Economiche (di seguito anche CTE) nelle quali è previsto, tra l'altro, il prezzo dell'energia e il periodo di validità dell'offerta.

Il rapporto di somministrazione non si interrompe, salvo recesso di una delle parti, e pertanto il cliente può godere continuativamente di una somministrazione di energia; ciò che può mutare invece è il prezzo a cui il professionista vende energia all'utente.

Il prezzo può variare: i) a seguito di una modifica unilaterale prima della scadenza dell'offerta; ii) in assenza di una scadenza predeterminata, fino a modifica del periodo di validità da parte del professionista; iii) in vista della scadenza del periodo di validità, rispettando i termini di preavviso.

**17.** EE disciplina espressamente nelle CGF, adottate nel corso degli anni, il modo di determinare il prezzo alla scadenza del periodo di validità delle

---

<sup>3</sup> Doc. nn. 481 e 889.

<sup>4</sup> Doc. n. 879.

<sup>5</sup> Doc. n. 1013.

condizioni economiche; ad esempio, ai fini che qui rilevano, in molti casi le stesse condizioni economiche sono prorogate da EE tacitamente:

- i) “*per un analogo periodo di validità*”;
- ii) “*fino a diversa comunicazione*”;
- iii) “*fino alla comunicazione del nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente*”;
- iv) “*di sei mesi in sei mesi*”.

Di conseguenza, nei casi in cui la proroga è prevista “*fino a diversa comunicazione*” o fino alla comunicazione del “*nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente*”, le condizioni economiche ivi previste – se non modificate – sono tacitamente e automaticamente prorogate senza alcun limite di tempo, senza quindi che sia indicata una nuova scadenza delle stesse.

In tutti i casi il contratto di somministrazione è sostanzialmente a tempo indeterminato.

**18.** Con riferimento al caso di specie, risulta che EE ha inviato alla clientela nel periodo maggio-dicembre 2022, [5-6]\* milioni di comunicazioni riferite a [5-6]<sup>6</sup> milioni di clienti, che prevedevano un forte rialzo dei prezzi delle forniture di energia elettrica e gas, nelle quali era indicata solo la data di decorrenza delle nuove condizioni economiche e non anche una qualsivoglia data di scadenza delle offerte sottoscritte dagli utenti -in alcuni casi anche molti anni prima- il cui iniziale periodo di validità dell’offerta era già scaduto e nel tempo tali condizioni economiche erano state tacitamente prorogate.

Stante quanto affermato dal Professionista<sup>7</sup>, tali missive non avevano ad oggetto le modifiche unilaterali delle condizioni economiche (*ex* articolo 13.1 del Codice di condotta commerciale approvato da ARERA), bensì l’aggiornamento delle stesse a seguito di scadenza dell’offerta, originaria o ricalcolata anche a seguito di proroga tacita o rinnovo, a seconda di quanto previsto dalle clausole contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) adottate negli anni - dal 2006 al 2022 - dalla stessa EE.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>6</sup> Cfr. doc n. 614.

<sup>7</sup> Cfr. docc. nn. 202 e 470.

## 2.2) Le modifiche tariffarie comunicate e il loro contenuto

**19.** La documentazione in atti fornisce evidenza del fatto che, tra il 3 maggio e il 5 agosto 2022, EE ha inviato alla clientela circa [1-2] milioni di comunicazioni<sup>8</sup> con le quali ha preannunciato agli utenti le *nuove condizioni economiche* applicabili, a decorrere da settembre a dicembre 2022, senza fornire, tuttavia, alcuna motivazione a sostegno delle prospettate modifiche di prezzo.

Infatti, le missive risultavano prive del richiamo all'articolo 13.4 delle Condizioni Generali di Fornitura, che attribuisce al Fornitore in presenza di un giustificato motivo la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche, e del riferimento alla eventuale scadenza delle offerte vigenti.

**20.** Tali comunicazioni inviate ai consumatori avevano ad oggetto: “**NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’OFFERTA LUCE/GAS**” e riportavano quanto segue: “*Ciao XXX, siamo felici di averti con noi e con questa lettera ci teniamo a rinnovare l’impegno e la passione che da sempre ci guidano verso l’offerta di vantaggi creati su misura per te e la ricerca dell’eccellenza. [...] Comunicare con te in modo sempre trasparente è una priorità per noi. Di seguito trovi le **nuove condizioni economiche della tua offerta XXX** che saranno applicate a partire dal XXX per un periodo di xxx mesi*”.

Enel Energia, inoltre, nell’ambito della medesima comunicazione, ha indicato la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto potendo scegliere un nuovo fornitore o disattivando la fornitura, ovvero di essere fornito alle condizioni previste dalla maggior tutela.

**21.** Successivamente al 10 agosto e fino al 31 dicembre 2022, EE ha inviato ulteriori comunicazioni ad oltre [2-3] milioni di clienti, con le quali, diversamente dalle precedenti missive, indicava -mutando l’oggetto- le nuove condizioni economiche applicabili a seguito della scadenza -imprecisata- dell’offerta vigente nonché la data di decorrenza delle stesse.

Le missive, che riportavano in epigrafe “**LA TUA OFFERTA LUCE/GAS È IN SCADENZA**”, avevano il seguente contenuto: “*le condizioni economiche della tua offerta sono in scadenza. Ti inviamo, dunque, a completamento ed integrazione del tuo contratto, le condizioni economiche della tua offerta XXX che saranno applicate a partire dal XXX per un periodo di XXX mesi. Tali condizioni, fisse e bloccate per il periodo sopra indicato, sono al momento le più vantaggiose di Enel Energia e risultano migliorative rispetto al prezzo*

---

<sup>8</sup> Cfr. doc. 612 (nota 7 a piè di pagina).



*all'ingrosso dell'energia (PUN), fortemente influenzato da fattori critici e dalle fluttuazioni del mercato”.*

Enel Energia, nella medesima comunicazione e analogamente alle lettere inviate prima del 10 agosto 2022, indicava la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere o scegliendo un nuovo fornitore o disattivando la fornitura o scegliendo di essere serviti in regime di maggior tutela.

**22.** Più precisamente, risulta che nel periodo maggio-dicembre 2022, EE ha inviato complessivamente [5-6] milioni di comunicazioni di rinnovo, riferite a [5-6] milioni di clienti<sup>9</sup>, di cui:

(i)- [2-3] milioni di comunicazioni di rinnovo inviate a [2-3] milioni di clienti sulla base delle CGF che prevedono, in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, la proroga delle condizioni economiche *“per un analogo periodo di validità”*;

(ii)- [500.000-1.000.000] comunicazioni di rinnovo inviate a [500.000-1.000.000] clienti sulla base di CGF che prevedono in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, la proroga delle condizioni economiche *“fino a diversa comunicazione”*(enfasi aggiunta);

(iii)- [1-2] milioni di comunicazioni di rinnovo inviate a [1-2] milioni di clienti sulla base di CGF che prevedono, in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, la proroga delle condizioni economiche fino alla comunicazione del *“nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente”* (enfasi aggiunta);

(iv)- [100.000-300.00] comunicazioni di rinnovo inviate a [100.000-300.00] clienti sulla base di CGF che prevedono, in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, la proroga delle condizioni economiche *“di sei mesi in sei mesi”*.

**23.** Da ultimo, secondo i dati forniti da EE relativi all'incremento medio del prezzo di fornitura dell'energia elettrica e del gas applicato agli utenti residenziali e micro imprese (a seguito dell'invio delle comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche comunicate con le lettere di aggiornamento nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2022 e applicate tra settembre 2022 e aprile 2023), l'incremento medio della spesa annuale applicato alla clientela, per la fornitura della componente energia elettrica è stato pari [0,1-0,2] euro kWh, a cui vanno aggiunti [45-55] euro/anno per POD, riferibili all'incremento degli oneri di commercializzazione.

---

<sup>9</sup> Cfr. citato doc. n. 612.

L'incremento medio della spesa annuale per la fornitura della componente materia prima gas è stato pari a  $[0,5-1,5]$  euro per *smc* a cui vanno aggiunti  $[25-35]$  euro/anno per PDR, riferibili all'incremento degli oneri di commercializzazione.

### 2.3) *Le segnalazioni*

**24.** Sebbene EE affermi che tutte le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche siano state inviate sempre prima della scadenza dell'offerta, rispettando i termini di preavviso, dalla lettura delle denunce dei consumatori emerge che la maggior parte di questi ultimi lamentavano come le nuove condizioni economiche fossero frutto di modifiche unilaterali, intervenute in vigenza del periodo di validità delle condizioni economiche di fornitura.

**25.** Solo nei riscontri ai reclami dei consumatori stessi, che invocavano la sospensione dell'efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo, EE forniva una motivazione -di carattere standard- riguardante l'intervenuta scadenza delle offerte sottoscritte dalla clientela.

In particolare, Enel Energia ha utilizzato il seguente modello di risposta tipizzata: *“Le precisiamo che la nostra comunicazione del xxx non è diretta a modificare anticipatamente le condizioni di prezzo con lei pattuite, né a interrompere le vigenti condizioni di fornitura prima della loro scadenza. Con la nostra lettera, le abbiamo invece comunicato le condizioni economiche di cui le potrà beneficiare dopo la scadenza della sua offerta già fissata al xxx, fermo in ogni caso il suo diritto di recedere dal contratto”.*

**26.** In realtà, come testimoniato dalle centinaia di denunce dei consumatori, risulta che questi ultimi ignoravano la scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di fornitura, perché tale scadenza era già decorsa o era stata tacitamente prorogata.

**27.** Un caso emblematico, tra quelli agli atti del fascicolo, dimostra come a seguito di una o più proroghe - espresse o tacite - delle condizioni economiche di fornitura venga meno la scadenza dell'offerta sottoscritta originariamente dal cliente.

In particolare un consumatore, titolare di un contratto di energia elettrica con EE fin dal 2012, ha contestato l'ingiustificato incremento del prezzo della fornitura -di ben cinque volte superiore al prezzo precedentemente vigente- comunicatogli dal Professionista nel mese di novembre 2022, ritenendo che la



variazione delle condizioni economiche fosse frutto di una modifica unilaterale<sup>10</sup>.

Al riguardo, secondo i riscontri forniti da EE<sup>11</sup>, risulta che le CGF sottoscritte dal cliente prevedono che il fornitore possa procedere all'aggiornamento delle condizioni economiche pattuite alla scadenza delle stesse e che in mancanza di tale comunicazione di rinnovo *“le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finchè il fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di validità”* (enfasi aggiunta).

Nel caso di specie, il cliente ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica a novembre 2012 (con decorrenza dell'attivazione a dicembre 2012 e durata delle condizioni economiche pari a 12 mesi). Tali condizioni sono state tacitamente prorogate per ulteriori due anni. Nel 2015, 2016, 2017, il cliente ha ricevuto una comunicazione di rinnovo contenuta in ciascuna fattura di agosto dei predetti anni, con decorrenza delle nuove condizioni economiche a partire rispettivamente da dicembre 2015, dicembre 2016 e dicembre 2017.

Per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 le condizioni economiche sono state tacitamente prorogate.

Infine, nel 2022, il cliente ha ricevuto una lettera di rinnovo datata 19 novembre 2022, con l'indicazione - non della scadenza - bensì della decorrenza delle nuove condizioni economiche (marzo 2023) e della relativa durata (12 mesi).

**28.** Un altro consumatore che aveva sottoscritto, in data 24 gennaio 2018, un contratto con EE, riceveva la comunicazione di preavviso del 1° marzo 2023, relativa alla imminente scadenza dell'offerta in corso. Il consumatore ha lamentato che non usufruiva di alcuna offerta con una scadenza *“concordata”* con la Società, in quanto le uniche condizioni economiche pattuite con il Professionista sarebbero quelle risalenti al 2018, non avendo ricevuto nel lasso di tempo intercorso - cinque anni - alcuna comunicazione di modifica unilaterale o di rinnovo di quelle originariamente sottoscritte, con la conseguenza che l'incremento del costo dell'energia preannunciato sarebbe frutto di una modifica unilaterale, in contrasto con le prescrizioni imposte dalla normativa alla società di vendita<sup>12</sup>.

**29.** In un altro caso, analogo ai precedenti, un consumatore ha riferito di avere sottoscritto un contratto con EE nel mese di gennaio 2016 e di avere ricevuto

---

<sup>10</sup> Cfr. doc. n. 414.

<sup>11</sup> Cfr. doc. n. 612.

<sup>12</sup> Cfr. doc. n. 651.

per la prima volta una comunicazione con la quale la stessa Società preannunciava il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura a seguito della scadenza dell'offerta<sup>13</sup>.

**30.** Un altro consumatore ha contestato gli incrementi di prezzo delle forniture di energia elettrica e gas (del 300%) proposto da EE, a seguito dell'asserita scadenza delle relative offerte. Lo stesso consumatore, nell'intento di verificare l'effettiva scadenza delle stesse, non avrebbe ricevuto dal fornitore, come richiesto, una copia dei contratti in essere<sup>14</sup>.

**31.** Ancora un altro utente, titolare di un contratto di fornitura dal dicembre 2015, ha lamentato di avere ricevuto nel mese di settembre 2022, una comunicazione da parte di EE nella quale quest'ultima prospettava un aumento del prezzo di fornitura del gas (del 400%). L'utente ha affermato che il suo contratto non aveva una scadenza, circostanza che sarebbe stata confermata telefonicamente anche da EE, la quale tuttavia avrebbe ribadito la sussistenza delle condizioni per il rinnovo del prezzo della fornitura.

**32.** Così pure altri utenti hanno lamentato di non essere a conoscenza della scadenza della loro offerta e finanche di non avere ricevuto neanche le comunicazioni di preavviso da parte di EE<sup>15</sup>.

#### *2.4) Le argomentazioni difensive della Parte*

**33.** In data 15 settembre 2023, Enel Energia ha presentato la memoria conclusiva con la quale ha ribadito, innanzitutto, che la stessa: *i)* non ha mai comunicato alla propria clientela modifiche unilaterali; *ii)* ha comunicato le nuove condizioni economiche in ragione di una scadenza contrattuale.

In tal senso, il Professionista ha sottolineato che il legislatore non ha introdotto nessuna limitazione in merito alla facoltà dei venditori di comunicare meri aggiornamenti di prezzo in occasione del rinnovo successivamente alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, secondo i meccanismi disciplinati dai contratti. Al riguardo, EE ha fatto presente come nei contratti sottoscritti dalla propria clientela, la scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche sarebbe sempre chiaramente predeterminata e/o predeterminabile.

**34.** EE ha poi sostenuto l'infondatezza delle contestazioni, alla luce della *ratio* dell'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*, che aveva la finalità di sospendere esclusivamente le clausole contrattuali che consentono al fornitore di

---

<sup>13</sup> Cfr. doc. n. 77.

<sup>14</sup> Cfr. doc. n. 429.

<sup>15</sup> Cfr., tra gli altri, docc. nn. 493, 689, 723, 776, 781.

apportare modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (*ius variandi*), al fine di evitare comportamenti opportunistici volti ad aumentare i prezzi di fornitura in conseguenza dell'aumento dei costi generati dalla crisi ucraina. Diversamente, il legislatore non ha inteso sospendere le clausole contrattuali che consentono ai venditori di aggiornare i prezzi delle condizioni economiche alla scadenza.

**35.** Al riguardo, EE ha sottolineato che lo *ius variandi* è tipizzato nell'ordinamento italiano<sup>16</sup> (deve essere espressamente previsto nel contratto, a condizione che sussista un giustificato motivo e che sia comunicato al cliente con un preavviso di tre mesi), diversamente dalla facoltà del venditore di aggiornare il prezzo praticato al cliente alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, il cui contenuto era lasciato alla libertà delle parti fino alla data di applicazione - gennaio 2024 - della delibera 250/2023/R adottata dall'Autorità di regolazione – ARERA – nel giugno 2023.

**36.** Il Professionista ha inoltre contestato la ricostruzione della pratica commerciale asseritamente scorretta, la quale fa perno sul contenuto delle Condizioni Generali di Fornitura e sulla circostanza che in alcuni casi non sarebbero stati adeguatamente predeterminati i successivi periodi di durata del rapporto contrattuale dopo la prima scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche.

Il Professionista ha evidenziato, al riguardo, che tale ricostruzione introdurrebbe una disparità di trattamento tra gruppi di consumatori, a seconda delle clausole di rinnovo delle condizioni economiche definite nelle Condizioni Generali di Fornitura sottoscritte dagli stessi -proroga tacita *per pari periodo* o proroga *fino all'invio della comunicazione di aggiornamento del prezzo*- in quanto solo alcuni consumatori (quelli interessati dalla seconda clausola di rinnovo) beneficerebbero della sospensione di cui al citato articolo 3. Inoltre, la disparità di trattamento riguarderebbe altresì i clienti del mercato libero e i clienti serviti in maggior tutela, in quanto solo questi ultimi hanno dovuto sopportare tutti gli aumenti del costo dell'energia.

**37.** EE ha anche sostenuto la non corretta lettura della clausola contrattuale secondo la quale “*allo scadere del periodo di applicabilità delle condizioni economiche in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche, negli stessi termini il fornitore comunicherà per iscritto al cliente il nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente delle condizioni economiche in corso*”, in quanto la predetta clausola

---

<sup>16</sup> EE ha richiamato, al riguardo, la direttiva n. 2019/944, recepita nell'ordinamento italiano per mezzo dell'articolo 5 del d.lgs. n. 210/2021, nonché la regolazione settoriale, di cui all'articolo 13.1 del Codice di condotta commerciale, approvato con deliberazione n. 366/2018/R.

contrattuale prevede un meccanismo di rinnovo a tempo determinato dell'offerta, anziché a tempo indeterminato.

**38.** EE ha contestato, da ultimo, le presunte lacune informative (quali la mancata indicazione della scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche) nelle comunicazioni di aggiornamento del prezzo di fornitura inviate alla clientela, in quanto tale scadenza opererebbe a prescindere dalla circostanza che venga o meno richiamata nelle stesse comunicazioni, essendo agevolmente verificabile da parte del cliente attraverso l'esame della documentazione contrattuale sottoscritta.

**39.** In sostanza EE ritiene che non sussistano i presupposti per accertare né la violazione del citato articolo 3, né gli estremi per integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto la stessa società si sarebbe conformata all'interpretazione largamente diffusa del dato normativo - astenendosi dall'effettuare modifiche unilaterali - a conferma del fatto che la condotta non sarebbe contraria alla diligenza professionale.

A detta del Professionista, le statuizioni rese dal giudice amministrativo (TAR Lazio, n. 8575/2023) con la quale sono stati annullati i provvedimenti cautelari dell'Autorità, avrebbero dovuto comportare l'archiviazione del procedimento in esame.

**40.** Infine, la condotta in questione sarebbe cessata in data 16 gennaio 2023, nel momento in cui la società avrebbe dato esecuzione - pur senza prestare acquiescenza - alle misure cautelari adottate con i provvedimenti di dicembre 2022.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**41.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di servizi energetici, in data 19 settembre 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del Decreto Legislativo n. 21/2014.

**42.** Con parere pervenuto in data 17 ottobre 2023, la suddetta Autorità ha richiamato la regolamentazione di settore in materia di variazioni unilaterali, evoluzione automatiche e rinnovi delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas, evidenziando il percorso che l'Autorità stessa ha da

tempo intrapreso per sviluppare strumenti mirati ad accrescere la trasparenza delle informazioni riguardanti le condizioni contrattuali ed economiche contenute nelle offerte commerciali.

In tale contesto, l'ARERA ha rappresentato come il "*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*" rappresenti una specificazione settoriale della normativa generale in materia di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura, adottato con l'obiettivo generale di prevenire condotte pregiudizievoli per i clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni), nel momento in cui questi clienti ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero. L'obiettivo è in particolare perseguito attraverso specifici obblighi di trasparenza ed informazione imposti ai venditori, anche qualora agiscano per mezzo di soggetti terzi per la promozione di offerte contrattuali e/o la conclusione di contratti.

**43.** In relazione alla pratica commerciale in esame, l'ARERA ha affermato, con riferimento alle comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche inviate da EE alla propria clientela, che non si rileva una specifica regolazione applicabile, in quanto le disposizioni da cui alla deliberazione 6 giugno 2023, 250/2023/R/COM, che hanno modificato il Codice di condotta commerciale introducendo specifici obblighi informativi dei venditori in caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas naturale, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

**44.** Con riguardo alle comunicazioni in cui è presente un riferimento alla scadenza, le stesse sembrerebbero qualificarsi come rinnovi, sempre che la scadenza sia disciplinata nei contratti sottoscritti.

Per le ipotesi di rinnovo tacito trovano applicazione le disposizioni contrattuali pattuite tra le parti e non vi sono specifiche disposizioni integrative della regolazione.

Con riferimento alle comunicazioni nelle quali il Professionista non avrebbe menzionato il riferimento alla scadenza per giustificare la proposta di nuove condizioni economiche, potrebbero delinearsi ipotesi di variazioni unilaterali, qualora le condizioni economiche non risultino effettivamente in scadenza o risultino a tempo indeterminato.

**45.** Infine, l'ARERA ha richiamato la regolazione di settore in materia di gestione dei reclami ed ha affermato che nei riscontri forniti dal professionista assume particolare rilievo che la valutazione della fondatezza o meno della lamentela sia corredata dai pertinenti riferimenti normativi o contrattuali,

sottolineando come la mancanza o la carenza di informazioni specifiche relative ai termini di scadenza e rinnovo delle condizioni economiche o relative alla facoltà di variazione unilaterale diminuisce la capacità del cliente di valutare la fondatezza della risposta stessa e conseguentemente di tutelare i propri diritti.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**46.** Sulla base di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in esame concerne l'invio, da parte del Professionista, delle comunicazioni di aggiornamento del prezzo dell'energia e del gas le quali, alla luce di alcune clausole contrattuali sopra descritte configurano, diversamente da quanto affermato dal Professionista, modifiche unilaterali delle condizioni economiche contrattuali effettuate durante il periodo di vigenza dell'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis* che, come noto, ha sospeso dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023 l'applicazione delle clausole contrattuali che consentono ai professionisti del settore di esercitare lo *ius variandi*.

Attraverso la condotta contestata il Professionista ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.

**47.** Come emerso dalle risultanze istruttorie, EE ha proposto a un'ampio numero di utenti - circa [2-3] milioni - le variazioni di prezzo delle condizioni economiche in prossimità di una scadenza, ignota ai consumatori, in quanto tacitamente prorogata negli anni, a seguito del decorso dell'originario periodo di validità dell'offerta economica. Tali variazioni - in rialzo - del prezzo dell'energia elettrica e gas, risultavano evitabili dai consumatori solo esercitando il recesso dal rapporto di somministrazione.

Inoltre, le comunicazioni inviate da EE alla propria clientela aventi ad oggetto le modifiche del prezzo di fornitura, indicavano unicamente la data di decorrenza delle stesse. Infatti, la maggior parte delle predette comunicazioni non riportavano alcuna causale, né un riferimento alla scadenza, né tantomeno l'indicazione di una data effettiva di scadenza delle offerte, relative a contratti sottoscritti anche molti anni prima e per i quali le variazioni avevano riguardato quasi esclusivamente il prezzo e non anche il ricalcolo di una nuova scadenza. L'ARERA stessa ha fatto presente nel proprio parere che, in tali casi, il mancato riferimento alla scadenza per giustificare la proposta delle nuove condizioni economiche potrebbe configurare ipotesi di variazioni



unilaterali qualora le condizioni economiche non risultino effettivamente in scadenza o risultino a tempo indeterminato.

**48.** La asserita scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, diversamente da quanto sostenuto dal Professionista, sarebbe stata tutt'altro che chiaramente predeterminata o “agevolmente” predeterminabile dagli utenti, i quali in molti casi, anche a distanza di molti anni dalla scadenza del primo periodo di validità dell'offerta sottoscritta, avrebbero dovuto risalire induttivamente a tale data alla luce delle varie proroghe, anche tacite, succedutesi nel corso del tempo.

Infatti, le centinaia di segnalazioni dei consumatori che hanno lamentato gli aggiornamenti di prezzo proposti da EE, testimoniano come questi ultimi non avessero contezza della presunta scadenza dell'offerta, specialmente se risalente nel tempo.

L'ARERA ha evidenziato nel proprio parere come, anche nelle risposte ai reclami, la valutazione della fondatezza degli stessi debba essere corredata da pertinenti riferimenti normativi o contrattuali, in quanto la carenza di informazioni specifiche relative ai termini di scadenza e rinnovo delle condizioni economiche diminuisce la capacità del cliente di valutare la fondatezza stessa e di conseguenza di tutelare i propri diritti.

**49.** Al riguardo, si osserva che EE, lungi dal lasciare ai consumatori l'onere di risalire alla scadenza della propria offerta economica, mediante la ricostruzione del rapporto di somministrazione alla luce delle varie proroghe succedutesi nel tempo, avrebbe dovuto assicurare agli stessi una piena informativa in relazione alle circostanze che giustificavano gli aumenti di prezzo delle forniture, non limitandosi ad indicare la data di decorrenza degli stessi, al fine di agevolare la clientela ad assumere consapevolmente la decisione di permanere o meno in fornitura con lo stesso gestore alle nuove condizioni economiche da questi prospettate.

**50.** Nel merito, si rileva che in tutti i casi in cui la clientela aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica e gas le cui CGF prevedevano, salvo nuova comunicazione di rinnovo espressa, una proroga tacita delle condizioni economiche “*fino a diversa comunicazione*” non sussisteva più una scadenza determinata delle condizioni economiche stesse in quanto, sulla base di siffatta previsione, è rimessa unicamente alla discrezionalità del Professionista decidere se, e quando, inviare ai propri utenti la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche (nel solo rispetto del previsto preavviso di 90 giorni).

Non a caso, infatti, le comunicazioni di aggiornamento del prezzo delle forniture inviate da EE alla propria clientela riportavano solo la data della decorrenza delle nuove condizioni economiche.

Le comunicazioni in rilievo, dunque, non possono essere qualificate come aggiornamenti contrattuali a seguito di scadenza, come affermato dal Professionista, in quanto rappresentano sostanzialmente modifiche unilaterali delle condizioni economiche allora vigenti.

**51.** Contrariamente a quanto sostenuto da EE, anche la proroga tacita delle condizioni economiche “*fino al nuovo periodo di applicabilità se diverso dal precedente*” consente al Professionista di stabilire discrezionalmente il periodo di validità delle condizioni economiche, perché il Professionista può lasciare che l’efficacia della vecchia offerta prosegua fino a quando non ritenga, in un qualunque momento - ignoto ai consumatori - di comunicare una nuova offerta con un nuovo prezzo e un diverso periodo di applicabilità delle condizioni economiche rispetto a quello originariamente pattuito.

**52.** Alla luce delle predette clausole contrattuali previste nei contratti di adesione predisposti da EE, basate sul meccanismo di proroga tacita e automatica delle condizioni economiche, fino ad un’eventuale e incerta nuova comunicazione del fornitore, si ritiene che le nuove condizioni di prezzo, sebbene presentate da EE come aggiornamento di quelle vigenti in scadenza, costituiscano esercizio dello *ius variandi* da parte del fornitore, non sussistendo una data di scadenza effettiva e predeterminabile dell’offerta commerciale tacitamente rinnovatasi nel corso degli anni, talvolta anche per un periodo superiore al decennio.

**53.** Ne discende che le comunicazioni aventi ad oggetto la variazione del prezzo di fornitura (sia le comunicazioni relative alle *nuove condizioni economiche*, sia quelle relative ai *rinnovi a seguito di scadenza*) inviate da EE agli utenti che avevano sottoscritto CGF che prevedevano, in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, la proroga delle condizioni economiche “*fino a diversa comunicazione*” oppure fino alla comunicazione del “*nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente*”, configurano, a tutti gli effetti, una condotta ascrivibile ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, laddove il Professionista ha lasciato spirare il termine di scadenza originaria dell’offerta commerciale, senza comunicarne un altro, con la conseguenza che le condizioni economiche di offerta continuano a vigere finché il Professionista non decida di cambiarle.

Per questi contratti valeva, dunque, il “congelamento” dello *ius variandi* trattandosi di offerte non “*in scadenza*” bensì “*scadute*”, per cui le proposte di

aggiornamento del prezzo delle forniture risulta in contrasto con il disposto dal Decreto Aiuti *bis*, che ha sospeso la facoltà dei professionisti di variare le condizioni economiche prima della scadenza dell'offerta, anche quando una scadenza certa non esiste più, perché il Professionista ha proceduto al rinnovo di un'offerta scaduta senza prevedere una nuova data di scadenza.

**54.** Per quanto riguarda il richiamo alla sentenza del TAR Lazio n. 8575/2023, con cui sono stati annullati i provvedimenti cautelari adottati dall'Autorità, che a detta della società avrebbe dovuto comportare un'archiviazione del procedimento in esame, si osserva che il provvedimento cautelare costituisce l'esito di un *sub* procedimento che è autonomo rispetto al procedimento principale di accertamento della condotta, pur instaurandosi nell'ambito di quest'ultimo.

Il *sub* procedimento cautelare, infatti, è finalizzato all'accertamento della sussistenza di presupposti di fatto e di diritto di natura cautelare, potendo conseguentemente concludersi con provvedimenti di sospensione temporanea adottati in via cautelativa.

Diversamente, con il provvedimento conclusivo del procedimento principale si accerta in via definitiva la violazione delle norme di cui al Codice del consumo, potendo erogare sanzioni amministrative.

Per tali ragioni, la citata sentenza del TAR produce i suoi effetti esclusivamente sui provvedimenti cautelari adottati nell'ambito del *sub* procedimento cautelare; tali effetti, anche sul piano sostanziale, non possono essere estesi ai provvedimenti sanzionatori assunti nell'ambito del procedimento principale.

**55.** Quanto, infine, alla evidenziata disparità di trattamento tra gruppi di consumatori asseritamente derivante da siffatta interpretazione del citato articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*, sollevata da EE nella memoria finale, si osserva che l'eventuale disparità di trattamento deriva dalle diverse clausole contrattuali sottoscritte dai consumatori stessi, oltre che dal tenore letterale della norma stessa.

**56.** La descritta condotta di EE integra, pertanto, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo.

In particolare, la condotta in esame risulta in contrasto con gli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, sotto il profilo dell'aggressività, dal momento che le modifiche unilaterali dei prezzi fissi di fornitura del gas e dell'energia elettrica sono stati, di fatto, inibiti dal citato articolo 3 del D.L. n. 115/2022, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023.

**57.** Infatti, posto che le predette comunicazioni, lungi dal configurare un aggiornamento contrattuale liberamente pattuito dalle parti, integrano invero una fattispecie di modifica unilaterale, la condotta di EE risulta idonea a condizionare indebitamente i consumatori nell'esercizio di un loro diritto, inducendoli a subire ingiustificatamente l'applicazione di forti maggiorazioni del prezzo dell'energia elettrica e gas, significativamente più gravose di quelle precedentemente vigenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di recedere dal rapporto contrattuale.

**58.** Attraverso tale condotta, i consumatori destinatari delle suddette comunicazioni di modifica del prezzo di fornitura, già in precedenza prorogato, non hanno dunque potuto beneficiare della protezione della norma speciale in un contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire seppure in via transitoria, con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale.

**59.** Sulla base della documentazione agli atti, contrariamente a quanto sostenuto dal Professionista, risulta che la suddetta pratica commerciale sia stata posta in essere dalla società Enel Energia a decorrere dal 10 agosto 2022 fino al 30 giugno 2023, ovvero nel periodo di vigenza del divieto di cui all'articolo 3 citato, che ha inibito le modifiche unilaterali in esame nel detto periodo, in ragione del protrarsi della condotta, come sopra delineata, consistente nel rinnovo/aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura dei contratti asseritamente in scadenza<sup>17</sup>.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**60.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**61.** Al riguardo si rileva che la condotta in esame si è protratta, per le ragioni sopra descritte, anche in seguito all'entrata in vigore, in data 2 aprile 2023, del nuovo regime sanzionatorio, che ha aumentato il massimo edittale delle sanzioni irrogabili in materia di tutela del consumatore da 5 a 10 milioni di euro.

Tale condotta è assimilabile a un'ipotesi di illecito permanente o continuato, rispetto a cui, in forza del principio *tempus regit actum*, trova applicazione il

---

<sup>17</sup> Cfr. doc. n. 542.

regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa, ossia la nuova versione del citato articolo 27, comma 9, del Codice del consumo.

**62.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**63.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame: *i)* della significativa dimensione economica del professionista, primario operatore del settore, caratterizzata da ricavi di esercizio pari a 24,527 miliardi di euro, da un margine operativo lordo pari a [100-200] milioni di euro<sup>18</sup>; *ii)* della diffusione della pratica commerciale sul territorio nazionale; *iii)* della specificità del settore caratterizzato da asimmetrie informative tra professionisti e consumatori; *iv)* dello specifico pregiudizio economico per i consumatori -compreso tra [350-450] milioni e [750-850] milioni di euro-, consistente rispettivamente nell'incremento medio della spesa annua complessiva per la fornitura del gas e nell'incremento medio della spesa annua complessiva per la fornitura di energia elettrica, assumendo che le [2-3] milioni di comunicazioni in rilievo siano tutte riferibili alla fornitura di gas ovvero alla fornitura di energia elettrica.

**64.** I valori suindicati sono stati ottenuti moltiplicando l'incremento medio della spesa giornaliera per la durata della pratica commerciale, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023 (pari a 325 giorni), per il numero di comunicazioni in rilievo pari a [2-3] milioni.

**65.** In particolare, l'incremento medio della spesa giornaliera di gas, pari a [0,4-0,5] euro per *smc*, è stato calcolato moltiplicando l'incremento medio del prezzo della componente materia prima gas, pari a [0,5-1,5] euro/*smc*, per un consumo stimato annuale di 120 *smc* per abitazione residenziale, a cui deve aggiungersi la variazione dei costi di commercializzazione, pari a [25-35] euro/anno per PDR, diviso per 365 giorni.

L'incremento medio della spesa giornaliera dell'energia elettrica, pari a [0,8-0,9] euro/kWh, è stato calcolato moltiplicando l'incremento del prezzo della componente energia elettrica, pari a [0,1-0,2] euro/kWh, per un consumo stimato annuale di 1500 kWh per abitazione residenziale, a cui deve

---

<sup>18</sup> Cfr. doc. n. 847.

aggiungersi la variazione dei costi di commercializzazione, pari a [45-55] euro/anno per POD, diviso per 365 giorni.

**66.** Si evidenzia che la stima del pregiudizio economico sopra indicata per le due forniture energetiche risulta ampiamente sottostimata, in quanto la stima del consumo annuo, considerata per entrambe le forniture, corrisponde alle fasce minime di consumo (120 *smc* e 1500 kWh) tra quelle definite da ARERA.

Inoltre, le [2-3] milioni comunicazioni in rilievo, inviate dal Professionista alla propria clientela, dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, costituiscono solo una quota parte del numero complessivo delle stesse, in quanto non sono state considerate le comunicazioni dal contenuto analogo inviate ai clienti nel corso del primo trimestre 2023.

**67.** Per quanto riguarda la durata della violazione, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023.

**68.** Sussiste, nel caso in esame, la circostanza aggravante della recidiva, in quanto il Professionista risulta essere stato già destinatario di provvedimenti di accertamento di violazioni del Codice del consumo<sup>19</sup>. La predetta circostanza aggravante è, tuttavia, bilanciata dalla circostanza attenuante della perdita di bilancio registrata nell'ultimo bilancio approvato, pari a 620,9 milioni di euro.

**69.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Enel Energia nella misura di 10.000.000 € (diecimilioni di euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo in quanto idonea, mediante l'invio delle predette comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di fornitura e la conseguente applicazione delle stesse, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla accettazione delle nuove condizioni di fornitura dei servizi di erogazione di gas e luce erogati dal Professionista;

---

<sup>19</sup> Cfr. procedimenti PS11564, provvedimento n. 28509 del 22/12/20 e PS12096, provvedimento n. 30373 del 2/11/2022.



## DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Enel Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo;
- b) di irrogare alla società Enel Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000.000 € (diecimilioni di euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*